

Delibera n. 88/2019

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 48/2019 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L’Autorità, nella sua riunione del 18 luglio 2019

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento (CE) n. 1371/2007);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
- VISTO** il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTA** la delibera n. 48/2019 del 18 aprile 2019, notificata con nota prot. ART n. 3871/2019, del 18 aprile 2019, con la quale si avviava un procedimento per l’eventuale adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione, in tre occasioni, dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- CONSIDERATO** che l’articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2014, prevede, per la violazione degli obblighi di cui al citato articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, “una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 48/2019, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso,

ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta della sanzione, per un ammontare, per ciascuna violazione, di euro 1.666,66 (milleseicentossessantasei/66);

**VISTA** la documentazione trasmessa da Trenitalia in data 14 giugno 2019 (prot. ART n. 6440/2019 del 14 giugno 2019) dalla quale risulta l'avvenuto pagamento in misura ridotta, della sanzione amministrativa per l'importo complessivo di euro 4.999,98 (quattromilanovecentonovantanove/98);

**RILEVATO** che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

**CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 48/2019;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 48/2019, del 18 aprile 2019, nei confronti di Trenitalia S.p.A., con riferimento alla violazione, in tre occasioni, dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 4.999,98 (quattromilanovecentonovantanove/98).

Torino, 18 luglio 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)